



Comune di Voltaggio
Provincia di Alessandria

COPIA
Deliberazione n. 30
del 08.09.2014 ore 21.00

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: “IMPOSTA COMUNALE PROPRIA IMU. DETERMINAZIONE DELL’ALiquOTA E MODIFICA AL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA RELATIVA DISCIPLINA”.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente legge è stato convocato per oggi il Consiglio Comunale in seduta pubblica, sessione straordinaria di prima convocazione.

Fatto l’appello risultano:

1	BISIO Michele	P
2	OTTONELLO Giovanni Bernardo	P
3	BUCICH Alessandro	P
4	GUIDO Francesca	A
5	MOSSETTI Gianfranco	P
6	CAVO Giacomo	P
7	DI BENEDETTO Mauro	P
8	MERLO Paola	P
9	BENASSO Giuseppe	P
10	REPETTO Lorenzo Giovanni	P
11	CAVO Sandra Maria	P

Totale presenti **10**
Totale assenti **1**

Assiste il Segretario Comunale il quale provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente **BISIO Michele**, in qualità di Sindaco, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.



Comune di Voltaggio

Provincia di Alessandria

Il segretario comunale precisa che l'oggetto, per errore, prevedeva la modifica del Regolamento dell'imposta comunale propria ma che, non essendo prevista modifica tariffaria, l'oggetto viene modificato

Su redazione del Segretario Comunale

IL CONSIGLIO COMUNALE

DATO ATTO CHE:

- ai sensi dell'articolo 53 comma 16 L. 388/2000, come sostituito dall'articolo 27 comma 8 L. 448/2001, il termine previsto per le deliberazioni concernenti aliquote e tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'art. 1 comma 3 D. Lgs. 360/1998, le tariffe dei servizi pubblici locali, per l'approvazione dei regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- ai sensi del citato articolo 53 comma 16 L. 388/2000, i regolamenti, anche se adottati successivamente, hanno comunque effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione;
- ai sensi dell'articolo 1 comma 169 L. 296/2006, gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, tali deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, ma purché entro il detto termine, avendo effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento;
- ai sensi del citato articolo 1 comma 169 L. 296/2006, in caso di mancata approvazione entro il detto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

DATO ATTO CHE il termine di approvazione per il bilancio di previsione 2014, differito inizialmente al 28.02.2014 con D.M. del 19.12.2013, poi al 30.04.2014 con D.M. del 13.02.2014, ulteriormente differito al 31.07.2014 dall'articolo 2-bis D.L. 16/2014, convertito, con modificazioni, dalla L. 68/2014, è stato ulteriormente differito dal 31 luglio al 30 settembre 2014 ai sensi del D.M. 18.07.2014;

VISTO l'articolo 1 comma 639 L. 147/2013, che dispone l'istituzione dell'imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali, che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore, ed ivi, per quanto nella presente sede consta, la previsione dell'applicazione, quale componente patrimoniale della IUC, dell'Imposta Municipale Propria (IMU), disciplinata dagli articoli 8 e 9 D. Lgs. 23/2011 e s.m.i., nonché dall'articolo 13 D.L. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. 214/2011 s.m.i.;

VISTI, con riferimento all'IMU:

- l'articolo 1 comma 730 L. 147/2013, che dispone la salvaguardia della disciplina di applicazione dell'IMU a seguito dell'istituzione della IUC;
- il D. Lgs. 504/1992, istitutivo dell'ICI, al quale il D.L. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. 214/2011, oggetto di rinvio anche in relazione all'IMU;
- l'articolo 8 D. Lgs. 23/2011, recante istituzione, a fare data dal 2014, dell'imposta municipale propria, sostitutiva, per la componente immobiliare, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, nonché dell'imposta comunale sugli immobili, con particolare riferimento al comma 2 (presupposto), al comma 3 (esclusione dell'abitazione principale), al comma 4 (base imponibile), al comma 5 (aliquota), al comma 6 (riduzione in caso di locazione), al comma 7 (riduzioni facoltative);
- l'articolo 13 D.L. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. 214/2011, e s.m.i., recante l'anticipazione, in via sperimentale, dell'imposta municipale propria a decorrere dall'anno 2012, e la sua applicazione in tutti i comuni del territorio nazionale, con particolare riferimento, al comma 2, come modificato dall'articolo 4 comma 5 lettera a) D.L. 16/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. 44/2012, dall'articolo 1 comma 707 lettera b), numeri 1), 2) e 3) L. 147/2013, successivamente, dall'articolo 9-bis comma 1 D.L. 47/2014, convertito, con modificazioni, dalla L. 80/2014 (presupposto), al comma 3, come modificato dall'articolo 4 comma 5 lettera b) D.L. 16/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. 44/2012 (base imponibile), al comma 6 (aliquota di base e facoltà di modifica), al comma 7 (aliquota per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, e facoltà di modifica del Comune), al comma 8-bis, inserito dall'articolo 4 comma 5 lettera e) D.L. 16/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. 44/2012 (franchigia per terreni agricoli), al comma 9 (facoltà di riduzione ad opera dei comuni nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 D.P.R. 917/1985), al comma 9-bis, inserito dall'articolo 56 comma 1 D.L. 1/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. 27/2012 successivamente sostituito dall'articolo 2 comma 2 lettera a) D.L. 102/2013, convertito, con modificazioni, dalla L. 124/2013 (esenzione per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita), al comma 10, sostituito dall'articolo 1 comma 707 lettera d) L. 147/2013 (detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e per le relative pertinenze);
- l'articolo 1 comma 380 L. 228/2012, che ha disposto, fra l'altro, la riserva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento [lettera f)];
- l'articolo 2 comma 1 D.L. 102/2013, convertito, con modificazioni, dalla L. 124/2013, prevede altresì l'esenzione IMU a decorrere dal primo gennaio 2014 dei fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

VISTO l'articolo 1 L. 147/2013, che ha disposto, a decorrere dall'anno 2014, modifiche al detto articolo 13 D.L. 201/2011:

- la non sottoposizione all'imposta municipale propria al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (comma 707 lettera b), recante modifica al comma 2 del detto articolo 13);
- la facoltà, in capo ai Comuni, di considerare direttamente adibita ad abitazione principale talune tipologie immobiliari, in particolare l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata, l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale (agevolazione operante o limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500 oppure nel solo caso in cui il comodatario appartenga

a un nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000 euro annui, e con il limite, in caso di più unità immobiliari, che la predetta agevolazione possa essere applicata ad una sola unità immobiliare) (ibidem);

- la non applicazione alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali (come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008), alla casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, ad un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, da talune tipologie di dipendenti pubblici (ibidem);
- la riduzione da 110 a 75 del moltiplicatore per la determinazione del valore imponibile dei terreni agricoli di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti alla previdenza agricola dalla legge (comma 707 lettera c recante modifica al comma 5 del detto articolo 13);
- la detrazione, dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, con facoltà, in capo al Comune, di disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio (comma 707 lettera d recante modifica al comma 10 del detto articolo 13);
- l'applicazione della detrazione agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP (ibidem);
- la non applicazione dell'imposta, a fare data dal primo gennaio 2014, ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del detto articolo 13 (comma 708);

DATO ATTO CHE, ai sensi della normativa citata, in relazione alle aliquote ed alle detrazioni:

- l'aliquota di base è pari alla misura dello 0,76 per cento, ma con possibilità in capo al comune, con deliberazione di natura regolamentare (adottata ai sensi dell'articolo 52 D. Lgs. 446/1997), di modificare l'aliquota, in aumento o in diminuzione, sino a 0,3 punti percentuali (articolo 13 comma 6 D.L. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. 214/2011);
- l'aliquota relativa alle abitazioni principali accatastate nelle categorie A/1, A/8 e A/9 è pari alla misura dello 0,4 per cento, con possibilità, in capo al Comune, di modifica tariffaria, e, pertanto, con atto di natura non regolamentare, in aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali (ibidem, comma 7);
- sussiste facoltà, in capo al comune, di ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento, nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 D.P.R. 917/1986 (immobili relativi ad imprese commerciali e quelli che costituiscono beni strumentali per l'esercizio di arti e professioni, considerandosi strumentali gli immobili utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'arte o professione o dell'impresa commerciale da parte del possessore, e, in relazione ai immobili relativi ad imprese commerciali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni considerandosi strumentali anche se non utilizzati o anche se dati in locazione o comodato), nonché nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, nonché nel caso di immobili locati (ibidem, comma 9);
- sussiste facoltà, in capo al Comune, di aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo del citato articolo 13 D.L. 201/2011 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (articolo 1 comma 380 lettera g) L. 228/2012);

DATO ATTO CHE, ai sensi dell'articolo 1 comma 640 e comma 677 L. 147/2013, la determinazione della aliquota massima complessiva della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al

31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;

VISTO l'articolo 13 comma 13-bis D.L. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. 214/2011, così sostituito dall'articolo 10 comma 4 lettera b) D.L. 35/2013, convertito, con modificazioni, dalla L. 64/2013 che dispone, che, a decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1 comma 3 D. Lgs. 360/1998 e s.m.i., l'efficacia delle dette deliberazioni e dei detti regolamenti decorrendo dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico, e che dispone altresì:

- che il versamento della prima rata (di cui all'articolo 9 comma 3 D. Lgs. 23/2011) sia eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 16 maggio;
- che il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo sia eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta (in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre applicandosi gli atti adottati per l'anno precedente);

VISTO, altresì, l'articolo 13 comma 15 D.L. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. 214/2011, che dispone, con decorrenza dall'anno d'imposta 2012, l'invio di tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52 D. Lgs. 446/1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, e, in caso di mancato rispetto dei termini e delle modalità, con la sanzione, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, del blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute all'ente inadempienti;

VISTO l'articolo 1 comma 702 L. 147/2013, che conferma, espressamente, la disciplina dell'articolo 52 D. Lgs. 446/1997, relativo alla materia della potestà regolamentare dei Comuni;

VISTO il Regolamento per la disciplina dell'imposta municipale propria IMU del Comune di Voltaggio, approvato con deliberazione C.C. n. 33/2012 del 30.10.2012;

RICHIAMATA la deliberazione C.C. n. 36/2013 in data 05.12.2013, recante la determinazione delle aliquote dell'IMU relativamente all'anno 2013;

RITENUTO, nella ponderazione del pubblico interesse nell'esercizio della discrezionalità amministrativa, non necessario disporre variazioni delle aliquote dell'IMU del Comune, relative all'anno 2014;

DATO ATTO CHE l'opzione del gettito relativo presumibile, pari a EURO 264.000,00, va assicurata, in considerazione delle necessità di bilancio, previa effettuata ponderazione della distribuzione del carico tributario sull'Utenza, rimandando *per relationem* allo schema di Bilancio Previsionale per l'esercizio finanziario 2014, la cui scelta discrezionale appare demandata alla valutazione dell'organo politico, in considerazione dell'autonomia finanziaria dell'Ente, e nel legittimo esercizio della discrezionalità amministrativa in sede delle diverse opzioni in tema di politica fiscale, con particolare riferimento alle opzioni effettuate in merito al tasso di copertura dei servizi a domanda, in merito alla copertura dei costi del servizio rifiuti solidi urbani attraverso la TARI, in merito al gettito dell'addizionale comunale all'IRPEF ed in merito alla istituzione della TASI, alla determinazione dei servizi indivisibili ed al tasso di copertura relativi, tenuto conto del citato limite individuato dal combinato disposto dei commi 640 e comma 677 dell'articolo 1 L. 147/2013;

RITENUTO determinare, confermativamente, l'aliquota dell'imposta municipale propria IMU del Comune di Voltaggio, per l'anno 2014, secondo quanto segue:

- aliquota ordinaria di base dell'IMU: 0,849 per cento;

- aliquota dell'IMU relativa all'abitazione principale, e relative pertinenze, per le categorie catastali A1, A8, A9: 0,4 per cento, con detrazione pari a Euro 200,00, dando atto che la detrazione per abitazione principale maggiorata di Euro 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, con un importo massimo di Euro 400,00 era prevista limitatamente alle annualità 2012 e 2013;

VISTI:

- il D. Lgs. 267/2000;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale di contabilità;
- il Regolamento Comunale di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

DATO ATTO CHE sulla deliberazione, per quanto di competenza, vengono apposti:

- il parere espresso dal Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnica sotto il profilo giuridico, ai sensi degli articoli 49 e 147-bis D. Lgs. 267/2000, del Regolamento comunale recante la disciplina del sistema dei controllo interni e degli atti di organizzazione vigenti;
- il parere di regolarità contabile ai sensi degli articoli 49 e 147-bis D. Lgs. 267/2000, del regolamento comunale recante la disciplina del sistema dei controllo interni e degli atti di organizzazione vigenti, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario;

con votazione legalmente espressa in forma palese e per alzata di mano, la quale dà il seguente risultato:

- **presenti: 10;**
- **astenuti: 00;**
- **votanti: 10;**
- **voti favorevoli: 10;**
- **contrari: 00**

DELIBERA

- Di determinare, per l'anno 2014, le aliquote dell'imposta municipale propria del Comune di Voltaggio, nelle seguenti misure:
 - aliquota ordinaria di base dell'IMU: 0,849 per cento;
 - aliquota dell'IMU relativa alla abitazione principale, e relative pertinenze, per le categorie catastali A1, A8, A9: 0,4 per cento;
- Di confermare la detrazione per abitazione principale e relative pertinenze, per le categorie catastali A1, A8, A9 nella misura pari a euro 200,00;

Parere espresso dal Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnica sotto il profilo giuridico, ai sensi degli articoli 49 e 147-bis D. Lgs. 267/2000, del Regolamento comunale recante la disciplina del sistema dei controllo interni e degli atti di organizzazione vigenti: ***favorevole***.

F.to Avv. Gian Carlo RAPETTI

Parere espresso dal Responsabile del servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile ai sensi degli articoli 49 e 147-bis D. Lgs. 267/2000, del regolamento comunale recante la disciplina del sistema dei controllo interni e degli atti di organizzazione vigenti: ***favorevole***.

F.to Rag. Caterina TRAVERSO

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

(Art.124 comma 1° del D. Lgs. n.267/18.8.2000)

Il Segretario Comunale sottoscritto, su conforme dichiarazione del Messo Comunale, certifica che il presente verbale viene pubblicato, in copia, all'Albo Pretorio del Comune (sezione Albo Pretorio del sito istituzionale web del Comune di Voltaggio (http://www.studiok.it/comuni/voltaggio/albo/albo_lista.php) accessibile al pubblico ai sensi dell'articolo 32, comma 1, L. 69/2009) dal giorno **25/09/2014** per rimanervi per quindici giorni consecutivi, ai sensi di legge, e quindi a tutto il **10/10/2014**.

Dalla Residenza Comunale, li **25/09/2014**.

IL MESSO COMUNALE

F.to (*Roberto Carrea*)

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to (*Avv. Gian Carlo Rapetti*)